

## COMPLEMENTARIETA' FEASR FSE- FESR

### MISURA 1

Misura PSR	Intervento FSE	Intervento FE SR	Ob tematico / Focus Area	Complementarieta	Demarcazione
Misura 1	Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori		OT10/FA1(c)	Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FSE sono finalizzati allo sviluppo delle competenze della forza lavoro.	Il FEASR sostiene la formazione degli addetti al settore agricolo e forestale (imprenditori, coadiuvanti, salariati) rispetto alle tematiche proprie della conduzione dell'impresa agricola.  Il FSE si rivolge a target di destinatari diversi e non affronta i temi della conduzione delle imprese agricole e forestali.
Misura 1	Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali		OT10/FA1(c)	Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FSE sono finalizzati allo sviluppo delle competenze della forza lavoro.	Il FEASR sostiene la formazione degli addetti al settore agricolo e forestale (imprenditori, coadiuvanti, salariati) rispetto alle tematiche proprie della conduzione dell'impresa agricola.  Il FSE si rivolge a target di destinatari diversi e non affronta i temi della conduzione delle imprese agricole e forestali.

### MISURA 2

Misura PSR	Intervento FSE	Intervento FE SR	Ob tematico / Focus Area	Complementarieta	Demarcazione
Misura 2		Finanziamenti all'acquisizione e sviluppo di servizi avanzati alle imprese (checkup aziendali, technology audit, strategie tecnologiche, brevettazione ecc.).		Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FESR sono finalizzati a fornire alle imprese servizi avanzati e competenze non disponibili all'interno dell'impresa.	Il FESR interviene a favore delle imprese dei settori industria e servizi, il FEASR a favore delle imprese agricole (prodotti allegato I del Trattato)

### MISURA 4

Misura PSR	Intervento FSE	Intervento FE SR	Ob tematico / Focus Area	Complementarietà	Demarcazione
Misura 4		Azione II.3.c.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	OT3/FA2(a)	Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FESR sono finalizzati allo sviluppo della competitività delle imprese in generale dei sistemi produttivi regionali.	Il FEASR ha come beneficiari imprenditori agricoli e dell'agroindustria, che non sono beneficiari del FESR.

## MISURA 6

Misura PSR	Intervento FSE	Intervento FE SR	Obiettivo tematico / Focus Area	Complementarietà	Demarcazione
Misura 6	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)		OT 8FA2(b)	Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FSE sono finalizzati alla promozione dell'imprenditorialità ed al ricambio generazionale.	Il FEASR interviene esclusivamente con una indennità a favore di nuovi imprenditori agricoli. Il FSE interviene con agevolazioni diverse (sostegno al ricorso a servizi) a favore di beneficiari diversi (industria e servizi)
Misura 6		Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.		Sostegno al turismo come forma di diversificazione dei sistemi produttivi	Il FEASR sostiene le imprese agricole per lo sviluppo dell'agriturismo. Il FESR interviene a sostegno di imprese non agricole.

## MISURA 7

Misura PSR	Intervento F SE	Intervento FE SR	Ob tematico / Focus Area	Complementarietà	Demarcazione
Misura 7			OT2/FA6(c)	Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FESR sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di supporto alla diffusione della banda ultra larga, in base a quanto previsto dal piano nazionale per la banda ultra-larga 2014-2020	La demarcazione avviene sulla base della territorializzazione degli interventi, il FEASR interviene nei comuni delle aree C e D (in particolare quelli più piccoli e caratterizzati da minore densità abitativa), ove non interviene il FESR. Saranno puntualmente definiti gli elenchi dei comuni di intervento dei due fondi.
Misura 7		Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	OT3/FA6(b)	Gli interventi previsti dal PSR e dal POR FESR sono finalizzati alla realizzazione di interventi a supporto della qualificazione dei servizi e dell'offerta turistica.	Il FESR interviene a sostegno delle imprese, mentre il PSR interviene nella qualificazione dei servizi (es: piste ciclabili) e delle strutture da adibire a fruizione pubblica (recupero di edifici pubblici).
Misura 7		Promozione dell'efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e	OT4/FA5(b) e FA5(c)	Gli interventi del FESR sono volti all'obiettivo di rendere più efficienti dal punto di vista energetico le strutture pubbliche, mentre con il FEASR si interviene al fine di promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili.	FESR solo interventi di efficientamento energetico, compresa la certificazione. FEASR solo interventi volti all'utilizzo di energia rinnovabile.

MISURA 16

Misura PSR	Intervento FSE	Intervento FE SR	Obiettivo tematico / Focus Area	Complementarietà	Demarcazione
Misura 16		Sviluppo di cluster tecnologici e promozione di progetti di ricerca sulle aree di specializzazione definite nella S3 (quindi anche settore agroindustriale)	OT3/FA3(a)	Promozione dell'innovazione attraverso progetti di tipo collettivo.	<p>Il FESR promuove lo sviluppo di cluster tecnologici e la promozione di progetti di ricerca sulle aree di specializzazione definite nella S3 (compreso il settore agroindustriale). Nel caso del settore agroindustriale il FESR interviene nel caso di progetti che riguardano prodotti non compresi dall'allegato I del Trattato.</p> <p>I GO del PEI possono affrontare temi legati alla produttività e sostenibilità dell'agricoltura, che sono temi esclusi dal FESR.</p> <p>I progetti pilota e di innovazione finanziati dal FEASR devono riguardare prodotti di cui all'allegato I del Trattato.</p>

COMPLEMENTARIETA' FEASR PAC

Settore	Ambito di intervento	Regolamento UE n. 1308/2013	Regolamento UE n. 1305/2013	Criterio di complementarità e demarcazione
		OCM	Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	
OCM settore Ortofrutticolo	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 33	Articolo 17 (a) e 17 (b)	Fino all'attivazione di un sistema informativo nazionale che consente il controllo incrociato dei CUAAs, la complementarità e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita attraverso l'individuazione di una soglia finanziaria di demarcazione per le imprese associate ad una OP del comparto. La verifica dell'appartenenza delle imprese alle OP sarà effettuata, per le OP lombarde, attraverso il controllo e l'incrocio informatizzato degli elenchi degli associati forniti dalle stesse, mentre per le OP di altre regioni attraverso il controllo degli elenchi degli associati disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
	Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola		<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, <b>Operazione 4.1.03</b> Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione	Le verifiche dei progetti relativi ai Piani Operativi delle OP e al PSR sono demandate agli stessi organismi delegati, che possono quindi controllare l'eventuale presentazione da parte di un'impresa di entrambe le domande e la non duplicazione degli interventi, con le seguenti modalità:
		<b>Agricoltori, Associazioni di agricoltori</b>	<b>Agricoltori, Associazioni di agricoltori</b>	- Impresa associata ad una OP lombarda che ha presentato una domanda sulle misure 4.1.01 e 4.2.01 del PSR della Lombardia. Se l'impresa ha presentato una domanda relativa ad investimenti strutturali a valere sul Piano Operativo dell'OP, l'Organismo Delegato verifica direttamente i progetti per individuare eventuali sovrapposizioni degli interventi;
	- Investimenti < 25.000 € per le aree svantaggiate di Montagna		- Investimenti > 25.000 € per le aree svantaggiate di Montagna	- Impresa associata ad una OP non lombarda che ha presentato una domanda sulle misure 4.1.01 e 4.2.01 del PSR della Lombardia. L'Organismo Delegato verifica, per il tramite della Regione di appartenenza dell'OP, se l'impresa ha presentato una domanda relativa ad investimenti strutturali a valere sul Piano Operativo dell'OP, per individuare eventuali sovrapposizioni degli interventi.
	- Investimenti < 50.000 € per le altre aree		- Investimenti > 50.000 € per le altre aree	Tale criterio di complementarità resta in vigore fino ad esaurimento delle risorse sulle misure del PSR
				La demarcazione si applica limitatamente agli interventi che possono essere finanziati con entrambi gli strumenti di finanziamento.
	Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni		<b>Operazione 4.2.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	
	<b>Imprese agroindustriali – Investimenti &lt; 400.000 €</b>		<b>Imprese agroindustriali – Investimenti &gt; 400.000 €</b>	
	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 33	Articolo 18 1 (a)	La demarcazione tra PSR e OCM si applica per tipologia di coltura, organismo nocivo e zona per la quale viene attivata la misura sul PSR. Gli interventi sono finanziati con il PSR per le imprese:

	Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 5.1.01</b> Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico	<ul style="list-style-type: none"> <li>che non aderiscono ad una OP</li> </ul>
	reti anti-insetto, e pacciamatura del terreno di coltivazione (pieno campo e vasi), trappole a cattura massale, trappole a cattura massale innescate con feromoni		<ul style="list-style-type: none"> <li>che aderiscono ad una OP che non ha attivato nel proprio Programma Operativo i corrispondenti interventi del PSR sul territorio lombardo.</li> </ul>
	macchine, attrezzature e materiali per la stesura di materiali pacciamanti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di trattamenti ai tappeti erbosi da eseguirsi in fase di raccolta del tappeto erboso, macchine e attrezzature per l'esecuzione di trattamenti erbicidi specifici sotto chioma, sistemi di irrigazione goccia a goccia.		<p>Gli interventi sono finanziati sull'OCM per le imprese che aderiscono ad una OP che ha attivato nel proprio Programma Operativo il corrispondente intervento del PSR.</p> <p>La verifica dell'appartenenza delle imprese alle OP è effettuata con le modalità descritte al punto precedente (investimenti materiali e immateriali).</p> <p>Tale criterio di complementarità resta in vigore fino ad esaurimento delle risorse sulle misure del PSR</p>
Ambiente	Articolo 33	Articolo 28	La demarcazione tra PSR e OCM si applica per tipologia di prodotto.
	Misure agro climatico ambientali	<b>Operazione 10.1.01</b>	L'intervento è finanziato con il PSR per le imprese:
		Produzioni integrate	<ul style="list-style-type: none"> <li>che non aderiscono ad una OP</li> <li>che aderiscono ad una OP che non ha attivato nel proprio Programma Operativo il corrispondente intervento del PSR sul territorio lombardo.</li> </ul> <p>Alle aziende aderenti ad una OP l'indennizzo previsto dall'operazione sarà decurtato dell'importo relativo all'impegno obbligatorio del consulente tecnico, qualora tale servizio sia finanziato nell'ambito del PO.</p> <p>Le aziende che aderiscono ad una OP ed hanno presentato domanda a valere sull'operazione 10.1.01 del PSR della Lombardia non possono chiedere il contributo relativo alla certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari sul Piano Operativo dell'OP.</p> <p>Se negli anni successivi alla domanda iniziale presentata sul PSR l'OP prevede nel proprio Programma Operativo la produzione integrata, l'impresa che ha aderito al PSR deve comunque portare a termine l'impegno pluriennale sul Programma.</p> <p>L'intervento è finanziato sull'OCM per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>che aderiscono ad una OP che ha attivato nel proprio Programma Operativo il corrispondente intervento del PSR.</li> </ul> <p>La verifica dell'appartenenza delle imprese alle OP è effettuata con le modalità descritte al punto precedente (investimenti materiali e immateriali).</p>
Articolo 33	Articolo 29	L'intervento è finanziato esclusivamente con il PSR	

		Misure agro climatico ambientali	<b>Misura 11</b> Agricoltura biologica	
	Formazione e informazione	Articolo 33	Articolo 14	Gli interventi relativi alla formazione e all'informazione sono finanziati esclusivamente con l'OCM, sia per le OP che per le aziende aderenti alle OP.
		Formazione	<b>Misura 1</b> <b>Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</b> Attività di formazione	
		Articolo 33	Articolo 15	
		Servizi di consulenza aziendale	<b>Operazione 2.1.01</b> Servizi di consulenza aziendale	L'impresa agricola che aderisce ad una OP che ha attivato la produzione integrata non può partecipare al servizio di consulenza dell'Operazione 2.1.01 per le stesse tematiche relative alla produzione integrata.
Promozione prodotti di qualità	Articolo 33	Articolo 16	<b>Misura 3</b> Prima adesione e promozione dei sistemi di qualità alimentare	Gli interventi di sostegno alla prima adesione ai sistemi di qualità alimentare e alla loro promozione sono finanziati esclusivamente con il PSR.
	Promozione dei sistemi di qualità alimentare			
<b>OCM settore vitivinicolo</b>	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 43, lettera f) e articolo 50	Articolo 17 (a) e 17 (b)	La complementarità e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita attraverso l'individuazione delle tipologie di investimento finanziabili solo con l'OCM o il PSR e di una soglia finanziaria di demarcazione tra investimenti che possono essere realizzati con il PSR e il Programma nazionale di sostegno.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, <b>Operazione 4.1.03</b> Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione	Le verifiche dei progetti relativi al Programma nazionale di sostegno al PSR sono demandate agli stessi organismi delegati, che possono quindi controllare l'eventuale presentazione da parte di un'impresa di entrambe le domande e la non duplicazione degli interventi.
		<b>Agricoltori, Associazioni di agricoltori</b> – Investimenti < a 200.000 €	<b>Agricoltori, Associazioni di agricoltori</b> – Investimenti > a 200.000 €	Tale criterio di demarcazione – complementarità resta in vigore fino ad esaurimento delle risorse sulle misure del PSR. La demarcazione prevista nell'ambito del PSR è definita nel rispetto delle linee di demarcazione stabilite nel Programma nazionale di sostegno.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	<b>Operazione 4.2.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	La demarcazione si applica limitatamente agli investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Reg. UE n. 1308/2013 (vino e mosto). La demarcazione si applica limitatamente agli interventi che possono essere finanziati con entrambi gli strumenti di finanziamento.
		<b>Imprese agroindustriali</b> – investimenti < a 200.000 €	<b>Imprese agroindustriali</b> – investimenti > di 200.000 €	

		Articolo 43, lettere a), b), c), d), e) g), h)	Nessuna misura	Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale di sostegno e Programma di Sviluppo Rurale in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non sono finanziati gli interventi corrispondenti.	
<b>OCM Settore apicoltura</b>	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 55, lettera h)	Articolo 17 (a)	La complementarietà tra PSR e OCM e la non sovrapposizione è assicurata dalla distinzione degli interventi oggetto di finanziamento.	
		Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari	La realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele sarà finanziata esclusivamente con il PSR, mentre le altre tipologie di investimento (acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo, acquisto di arnie speciali con fondo a rete) saranno finanziate solo con l'OCM.	
	Assistenza tecnica	Assistenza tecnica agli agricoltori e alle organizzazioni di apicoltori	Articolo 55, lettera a)	Articolo 14	Gli interventi di formazione, informazione, scambi aziendali, consulenza aziendale e programmi di ricerca sono finanziati esclusivamente con l'OCM.
			<b>Misura 1</b>	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	
			Articolo 15	<b>Misura 2</b>	
			Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole		
	Regimi di qualità	Miglioramento della qualità dei prodotti	Articolo 55, lettera h)	Articolo 16	Gli interventi relativi al sostegno dei regimi di qualità sono finanziati esclusivamente con il PSR.
			<b>Misura 3</b>	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	
	<b>OCM Settore olio d'oliva</b>	Programma di sostegno nazionale	Articolo 29, lettera f)	Articolo 14	Gli interventi di formazione, informazione e scambi aziendali sono finanziati esclusivamente con l'OCM, sia per le OP che per le aziende aderenti alle OP.
<b>Misura 1</b>				Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	
Articolo 15				<b>Misura 2</b>	
Articolo 29			Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Gli interventi relativi alla consulenza aziendale sono finanziati esclusivamente con l'OCM.	
Articolo 29, lettera e)			Articolo 16	Operazione 3.1.01. Gli interventi relativi al sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità sono finanziati esclusivamente con il PSR.	
			<b>Misura 3</b>	Operazione 3.2.01. Gli interventi relativi all'informazione e promozione dei prodotti di qualità sono finanziati esclusivamente con l'OCM.	
			<b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità		
<b>Operazione 3.2.01</b> Informazione e promozione dei prodotti di qualità					
Articolo 29, lettera c)			Articolo 17 (a)		

			<p><b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, <b>Operazione 4.1.03</b> Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione</p>	<p>Con il PSR non vengono finanziati gli interventi indicati nell'articolo 29 riguardanti le OP. Il PSR finanzia solo gli investimenti di ammodernamento delle singole imprese, purché non finanziati nell'ambito di un programma di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola previsto da una OP conformemente all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.</p>
<b>Primo pilastro PAC</b>	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Capo 3 – articolo 43	<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.01</b> Produzioni integrate</p>	<p>Nessuna sovrapposizione delle pratiche greening con gli impegni principali dell'operazione, in quanto il calcolo dell'indennizzo è stato effettuato confrontando il margine lordo delle colture interessate, coltivate con metodo tradizionale e con metodo di produzione integrata. Il calcolo non considera l'avvicendamento imposto dai disciplinari di produzione, pertanto l'indennizzo non remunera in alcun modo l'impegno dell'avvicendamento, che si sovrappone al greening. Per quanto riguarda gli impegni accessori, sono completamente diversi dalle pratiche greening e quindi, anche in questo caso, si escludono rischi di sovrapposizione.</p>
			<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.02</b> Avvicendamento con leguminose foraggere</p>	<p>Il valore dell'indennizzo relativo all'operazione 10.1.02 è definito in base ai calcoli relativi ad un avvicendamento tradizionale con la rotazione triennale di una leguminosa foraggiera in alternativa ad un avvicendamento con seminativi. In relazione al greening, dato che l'indennizzo riguarda l'avvicendamento con colture azotofissatrici, potrebbe sussistere il rischio di doppio finanziamento qualora tali colture venissero utilizzate per soddisfare:</p> <p>a) gli obblighi della sola componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 paragrafo 2 lettera j) del Reg. UE n. 1307/2013;</p> <p>b) gli obblighi della sola componente greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Reg. UE n. 1307/2013;</p> <p>Relativamente alle superfici oggetto di impegno utilizzate per soddisfare la componente greening a) il premio relativo all'operazione 10.1.02 non viene pagato. Per quanto riguarda la componente greening b), non si ravvisano sovrapposizioni, poiché la pratica di riferimento dell'operazione è costituita da un sistema di avvicendamento con seminativi. Pertanto, l'indennizzo dell'operazione non compensa il passaggio da un sistema di coltivazione senza avvicendamento ad uno con avvicendamento culturale, ma solo la differenza di margine lordo tra un sistema di avvicendamento più remunerativo ad uno meno remunerativo.</p>
			<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.03</b> Conservazione della biodiversità nelle risaie</p>	<p>Nessuna sovrapposizione delle pratiche greening con gli impegni principali dell'operazione, di natura completamente diversa. Per quanto riguarda gli impegni accessori, sono completamente diversi dalle pratiche greening e quindi, anche in questo caso, si escludono rischi di sovrapposizione.</p>

		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.04</b> Agricoltura conservativa</p>	<p>Nessuna sovrapposizione delle pratiche greening con gli impegni principali dell'operazione, di natura completamente diversa.</p> <p>Per quanto riguarda gli impegni accessori, sono completamente diversi dalle pratiche greening e quindi, anche in questo caso, si escludono rischi di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.05</b> Inerbimenti a scopo naturalistico</p>	<p>In relazione al greening, dato che l'indennizzo riguarda la conversione di un seminativo a superficie inerbita a scopo naturalistico, potrebbe sussistere il rischio di doppio finanziamento qualora tale superficie venisse utilizzata per soddisfare:</p> <p>a) gli obblighi della sola componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 paragrafo 2 lettera j) del Reg. UE n. 1307/2013;</p> <p>b) gli obblighi della sola componente greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Reg. UE n. 1307/2013;</p> <p>Relativamente alle superfici oggetto di impegno utilizzate per soddisfare le componenti greening a) e b) il premio relativo all'operazione 10.1.05 non viene pagato.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.06</b> Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02</p>	<p>L'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (costi di mantenimento attivo della funzionalità delle strutture vegetali lineari e delle fasce tampone boscate) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (mera esistenza di elementi caratteristici del paesaggio e di fasce tampone), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.07</b> Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02</p>	<p>Le aree umide realizzate possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 punto 2 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013. Però, poiché l'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (interventi di mantenimento attivo della funzionalità delle aree umide) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (mera esistenza di elementi caratteristici del paesaggio), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.08</b> Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti</p>	<p>Le superfici a canneti, cariceti e molinieti possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 punto 2 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013. Però, poiché l'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (interventi di mantenimento attivo della funzionalità di canneti, cariceti e molinieti) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p>	<p>Le superfici con coperture erbacee seminaturali possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 punto 2 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013. Però, poiché l'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (interventi di mantenimento attivo della</p>

		<p><b>Operazione 10.1.09</b> Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali</p>	<p>funzionalità delle coperture erbacee seminaturali) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.10</b> Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento</p>	<p>Gli impegni connessi all'operazione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening, pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.11</b> Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono</p>	<p>Gli impegni connessi all'operazione riguardano il mantenimento di animali e sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.12</b> Salvaguardia di varietà vegetali a rischio abbandono</p>	<p>Gli impegni connessi all'operazione riguardano la conservazione di varietà a rischio di abbandono e sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.2.01</b> Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale</p>	<p>Gli impegni connessi all'operazione riguardano la conservazione di varietà a rischio di abbandono e sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p>
		<p>Articolo 29</p> <p><b>Misura 11</b> Agricoltura biologica</p> <p><b>Operazione 11.01.01</b></p> <p><b>Operazione 11.02.01</b></p>	<p>Gli impegni della misura 11 non si sovrappongono con le pratiche greening. Relativamente ai seminativi, il calcolo degli indennizzi considera il differenziale di margine lordo tra colture coltivate con metodo convenzionale e biologico (conversione, mantenimento), escludendo l'avvicendamento, obbligatorio per l'agricoltura biologica, che si sovrappone all'impegno greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013. Per quanto riguarda il prato permanente, l'indennizzo si riferisce solo all'impegno di conduzione con metodo biologico (conversione, mantenimento) dello stesso, diverso dall'impegno relativo alla componente greening "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1307/2013, che prevede solo il mero mantenimento in essere della coltura; pertanto, anche in questo caso non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p> <p>Infine, le colture arboree, non rientrando tra i seminativi, non sono considerate nell'ambito della pratica greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.</p>
		<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p>	<p>L'impegno relativo al divieto di pascolamento delle superfici a torbiera connesso all'operazione 12.1.01 è di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalla pratica greening "Prato permanente"</p>

			<b>Operazione 12.1.01</b> Salvaguardia di torbiere	di cui all'art 45, Reg. UE 1307/2013; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.02</b> Conservazione di canneti, cariceti e molinieti</p>	<p>Le superfici a canneto, cariceto e molinieto, possono essere impiegate per soddisfare gli obblighi relativa alla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art.46 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013; pertanto si ravvisa una situazione di sovrapposizione con l'indennizzo dell'operazione 12.1.02.</p> <p>In caso di utilizzo delle superfici a canneto, cariceto e molinieto per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), il premio relativo all'operazione 12.1.02 non viene pagato.</p> <p>Il controllo è assicurato a livello di sistema informativo; entrambe le procedure (Domanda unica e domanda PSR) sono gestite attraverso il sistema informativo agricolo regionale (SISCO) e fanno riferimento in modo univoco al fascicolo aziendale.</p>
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.03</b> Conservazione di coperture erbacee seminaturali</p>	<p>Le superfici a copertura erbacea seminaturale possono essere impiegate per soddisfare gli obblighi relativa alla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), di cui all'art.46 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013; pertanto si ravvisano situazioni di possibile sovrapposizione con l'indennizzo dell'operazione 12.1.03.</p> <p>In caso di utilizzo delle superfici a copertura erbacea seminaturale per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), il premio relativo all'operazione 12.1.03 non viene pagato.</p> <p>Il controllo è assicurato a livello di sistema informativo; entrambe le procedure (Domanda unica e domanda PSR) sono gestite attraverso il sistema informativo agricolo regionale (SISCO) e fanno riferimento in modo univoco al fascicolo aziendale.</p>
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.04</b> Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica</p>	<p>Gli impegni connessi alla presente operazione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening (Reg. UE 1307/2013 – capo 3). Pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.</p>
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.05</b> Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000</p>	<p>Gli impegni connessi alla presente operazione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening (Reg. UE 1307/2013 – capo 3). Pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.</p>
<b>Primo pilastro PAC</b>	Aiuti Accoppiati	DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 20	Articolo 31	L'aiuto accoppiato sostiene i vitelli nati da vacca da latte per il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre il sostegno della Misura 13 rappresenta un indennizzo commisurato alla superficie agricola ammissibile. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di due pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
		Settore latte – vacche da latte in zone montane	<b>Misura 13</b> Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	
		DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 20	Nessuna Misura/operazione	Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
		Settore latte – vacche da latte		

DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 20 Settore latte – bufale	Nessuna Misura/operazione	Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 21 Carne bovina – vacche nutrici	Articolo 28  <b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali  <b>Operazione 10.1.11</b> Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono	L'aiuto accoppiato sostiene i vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne per il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre il sostegno della Misura 10 indennizza la minore redditività delle razze locali minacciate di abbandono rispetto alle razze selezionate. La Misura 10 prevede un indennizzo annuo per UB allevate, basato sui maggiori costi e i minori ricavi conseguenti all'allevamento di animali appartenenti a razze locali, mentre il premio accoppiato riguarda i vitelli nati. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che si riferiscono ad impegni diversi
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 21 Carne bovina – bovini macellati 12 - 24 mesi	Articolo 16  <b>Misura 3</b> Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  <b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	L'aiuto accoppiato è erogato con riferimento ai bovini macellati tra i 12 ed i 24 mesi, mentre il sostegno della Misura 3 copre i costi fissi di certificazione relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 22 Ovi caprini - agnelle	Articolo 28  <b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali  <b>Operazione 10.1.11</b> Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono	L'aiuto accoppiato sostiene le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie, mentre il sostegno della Misura 10 indennizza la minore redditività delle razze locali minacciate di abbandono rispetto alle razze selezionate. La Misura 10 prevede un indennizzo annuo per UB allevate, basato sui maggiori costi e i minori ricavi conseguenti all'allevamento di animali appartenenti a razze locali, mentre il premio accoppiato riguarda solo le agnelle da rimonta. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che si riferiscono ad impegni diversi
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 22 Ovi caprini – agnelli macellati in zone IGP e DOP	Articolo 16  <b>Misura 3</b> Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  <b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	L'aiuto accoppiato è erogato con riferimento ai capi ovi caprini macellati, mentre il sostegno della Misura 3 copre i costi fissi di certificazione relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23 Colture proteiche - soia	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione della soia secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale.
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23 Grano duro	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione del grano duro in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23 Proteoleaginose	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione di colture proteoleaginose in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale

DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23 Leguminose da granella	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione delle leguminose da granella in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 24 Riso	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione del riso secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 25 Barbabietola da zucchero	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione della barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 26 Pomodoro da trasformazione	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione del pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 27 Olivo	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione dell'olivo in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 27 Olivo – sistemi di qualità	Articolo 16 <b>Misura 3</b> Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	L'aiuto accoppiato è erogato con riferimento alle superfici coltivate ad olivo rientranti in sistemi di qualità, mentre il sostegno della Misura 3 copre i costi fissi di certificazione relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi

COMPLEMENTARIETA' FEASR – PSR PSN

Settore	Ambito di intervento	Regolamento UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Stato	Regolamento UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Regione	Criterio di complementarità e demarcazione
Sviluppo Rurale	Programma nazionale	<p>Articolo 17 (c)</p> <p><b>Misura 4.3</b> Investimenti in infrastrutture irrigue</p>	<p>Articolo 17 (a)</p> <p><b>Misura 4.1</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola</p> <p><b>Misura 4.3</b> Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura</p>	<p>Il Programma di Sviluppo Rurale regionale, con l'introduzione dell'Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione" prevede interventi strutturali nelle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di sistemi aziendali di irrigazione che consentono un uso più efficiente dell'acqua, mentre non finanzia investimenti di carattere infrastrutturale (Misura 4.3). Pertanto non sussistono rischi di doppio finanziamento con il Programma nazionale.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Sottomisura 10.2</b></p> <p>Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura Lettera a)</p>	<p>Articolo 28</p> <p><b>Operazione 10.2.01</b> Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale</p>	<p>Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale. Le attività di conservazione di varietà vegetali e di razze animali autoctone ed a limitata diffusione in situ e/o ex situ (come definite dall'art. 8 par. 1 lett a) e d) del Reg. UE n. 807/2014) sono finanziate esclusivamente con il Programma di Sviluppo Rurale regionale, che non finanzia le azioni previste nel Programma di Sviluppo Rurale nazionale (vedi paragrafo 8.2.2.3.1.1. della Sottomisura 10.2 del Programma nazionale)</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Sottomisura 10.2</b></p> <p>Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura</p>	<p>Articolo 28</p> <p><b>Operazione 10.2.01</b> Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale</p>	<p>Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale. Le attività relative alla biodiversità vegetale non rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale.</p> <p>Le attività relative alla biodiversità animale finanziate con il Programma regionale riguardano solo le razze locali, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale.</p>

	Lettera c)		
	<p>Articolo 35</p> <p>Sottomisura 16.2</p> <p>Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</p>	<p>Articolo 35</p> <p>Operazione 16.2.01</p> <p>Progetti pilota e sviluppo di innovazione</p>	<p>Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale. Gli interventi finanziati sul Programma di Sviluppo Rurale nazionale non rientrano tra quelli finanziabili sull'Operazione 16.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale</p>
	<p>Articolo 36</p> <p><b>Misura 17</b> Gestione del rischio</p>	<p>Nessuna misura</p>	<p>Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non sono state attivate le corrispondenti misure.</p>